

**R03- REGOLAMENTO PER LA CONVALIDA DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI  
TRIENNALI**

**Articolo 1**

**(Definizione e ambito di applicazione)**

Il presente regolamento definisce le modalità per la convalida degli aggiornamenti professionali annuali obbligatori previsti per i soci dell'A.I.S.E.

**Articolo 2**

**(Destinatari)**

L'aggiornamento professionale si applica a tutti i soci dell'A.I.S.E. in possesso dei requisiti minimi stabiliti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto.

**Articolo 3**

**(Obbligo di aggiornamento professionale)**

Tutti i soci iscritti all'A.I.S.E. sono tenuti ad adempiere all'obbligo di aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

**Articolo 4**

**(Unità di misura dell'aggiornamento professionale)**

L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è rappresentata dal **Credito Formativo Professionale (CFP)**.

**Articolo 5**

**(Requisiti per la convalida degli aggiornamenti)**

Ai fini della convalida, il socio deve:

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	1 di 7

- a) aver maturato almeno 30 crediti di aggiornamento professionale nel corso dell'anno, di cui almeno 15 acquisiti in qualità di discente;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) aver rispettato lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti Interni e le linee guida dell'A.I.S.E.

### Articolo 6

#### (Convalida degli aggiornamenti)

1. La convalida degli aggiornamenti ha cadenza annuale e deve essere effettuata direttamente dal socio, pena l'impossibilità di rinnovare l'iscrizione all'A.I.S.E.
2. La richiesta di nuova iscrizione potrà essere presentata solo dopo un anno solare dalla scadenza dell'ultima iscrizione.

### Articolo 7

#### (Esclusioni e deroghe)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono esentati in tutto o in parte dall'obbligo di aggiornamento professionale i soci che, nell'anno di riferimento, si siano trovati nelle seguenti condizioni:
  - a) **Maternità, paternità e/o gravidanza:** l'esonero riguarda l'intero anno solare, previa presentazione di autocertificazione;
  - b) **Malattia o degenza prolungata:** la riduzione dei crediti è proporzionale al periodo documentato tramite autocertificazione;
  - c) **Frequenza di corsi di specializzazione** della durata di almeno un anno (master, corsi di perfezionamento, diplomi), per i quali è riconosciuta la seguente convalida:
    - formazione specifica (AFA/EFS): 30 CFP per anno
    - formazione non specifica: 15 CFP per anno

Per i corsi di durata inferiore a un anno si applica quanto previsto dall'articolo 9. Si precisa che si fa riferimento all'anno solare e non all'anno accademico.

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	2 di 7

In caso di percorsi formativi pluriennali (es. dottorati di ricerca o corsi di laurea), saranno attribuiti 30 o 15 CFP all'anno, secondo la specificità del corso.

2. Le richieste di esclusione per le condizioni sopra citate, corredate da autocertificazione e documentazione a supporto, dovranno essere inviate a [info@ai-se.org](mailto:info@ai-se.org).
3. In tutti i casi sopra elencati, il Comitato Scientifico si riserva di valutare la documentazione presentata e può richiedere integrazioni necessarie all'approvazione dell'esonero.
4. Ulteriori richieste motivate, corredate da documentazione idonea, potranno essere esaminate caso per caso dal Comitato Scientifico.

### Articolo 8

#### (Modalità di erogazione dell'aggiornamento professionale)

1. Sono riconosciute, ai fini dell'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali (CFP), le seguenti **attività formative**:
  - a) svolte presso enti, società, associazioni, cooperative e istituti di formazione i cui corsi siano riconosciuti da A.I.S.E.;
  - b) svolte presso enti non riconosciuti da A.I.S.E., previa valutazione del contenuto formativo;
  - c) organizzate direttamente da A.I.S.E. (es. convegni, seminari, webinar, corsi in presenza o online).
2. Le attività formative sono distinte in:
  - **Formazione specifica**: corsi strettamente inerenti alle scienze motorie e all'attività fisica preventiva e adattata (esempi: Attività Fisica Adattata, Esercizio Fisico Strutturato, ginnastica posturale, patologie croniche esercizio-sensibili, ecc.);
  - **Formazione non specifica**: corsi relativi a temi complementari o trasversali (esempi: soft skills, gestione dei conflitti, alfabetizzazione informatica, inclusione sociale, BLSD, ecc.).

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	3 di 7

## **Articolo 9**

### **(Criteri di valutazione delle attività formative)**

1. Le attività formative **specifiche** devono avere una durata minima di 1 ora e possono essere erogate:
  - a) in **modalità sincrona** (es. corsi in presenza o videoconferenze live), con attribuzione **1 ora = 3 CFP**;
  - b) in **modalità asincrona** (es. corsi online fruibili in autonomia, videoregistrazioni), con attribuzione **1 ora = 1,5 CFP**.
2. Le attività formative **non specifiche** devono anch'esse avere una durata minima di 1 ora e possono essere erogate:
  - a) in **modalità sincrona**, con attribuzione **1 ora = 2 CFP**;
  - b) in **modalità asincrona**, con attribuzione **1 ora = 1 CFP**.
3. I corsi di formazione erogati da A.I.S.E., anche tramite l'area "Eventi" del sito ufficiale, rientrano nella **formazione specifica**, e i CFP assegnati sono indicati sull'attestato rilasciato.
4. Ad ogni singolo corso verranno attribuiti un massimo di 10 CFP.

## **Articolo 10**

### **(Crediti in esubero)**

I soci che maturano, nell'arco dell'anno, più di 30 CFP possono riportare all'anno successivo un massimo di **10 crediti in esubero**, esclusivamente se relativi alla **formazione specifica**.

## **Articolo 11**

### **(Attività di insegnamento e docenza)**

1. Le attività di insegnamento svolte dal socio (in ambito universitario) o la partecipazione come relatore in congressi, seminari o convegni su tematiche inerenti alle attività motorie preventive e adattate, sono valide come aggiornamento permanente.

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	4 di 7

2. In questi casi, il rapporto ore/crediti è pari a **1 ora = 0,5 CFP** (es.: 8 ore = 4 CFP).

#### **Articolo 12**

##### **(Pubblicazioni cartacee)**

1. Le pubblicazioni a carattere divulgativo danno diritto a **2 CFP** ciascuna, fino a un massimo di **3 pubblicazioni all'anno**.
2. Le pubblicazioni a carattere scientifico danno diritto a **3 CFP** ciascuna, fino a un massimo di **3 pubblicazioni all'anno**.

#### **Articolo 13**

##### **(Pubblicazioni elettroniche)**

1. Gli articoli a carattere divulgativo pubblicati su siti associativi, collettivi, personali o portali tematici relativi alle attività motorie preventive e adattate, attribuiscono **1 CFP per articolo**, fino a un massimo di **3 CFP all'anno**.
2. Gli articoli a carattere scientifico pubblicati online attribuiscono **2 CFP per articolo**, fino a un massimo di **6 CFP all'anno**, a condizione che:
  - siano ospitati su siti registrati come testate giornalistiche presso il Tribunale;
  - abbiano un codice ISSN;
  - riportino il nome dell'autore e la data di pubblicazione;
  - siano raggiungibili tramite permalink.
3. Non sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei CFP:
  - risposte a commenti o articoli altrui;
  - annunci o post contenenti solo calendarizzazioni di eventi;
  - contenuti pubblicati esclusivamente su social network (es. Facebook, X, LinkedIn, ecc.).
4. Il Comitato Scientifico si riserva la valutazione finale sull'ammissibilità dei materiali presentati.

#### **Articolo 14**

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	5 di 7

**(Attività professionali riconosciute)**

Il Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate, ai sensi del DM 1649/23, può vedersi riconosciuta come aggiornamento professionale la propria attività svolta nei seguenti ambiti:

- a) realizzazione di programmi di attività fisica o sportiva adattata, individuale o di gruppo, presso enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, impianti sportivi, palestre, o all'aperto (parchi, percorsi salute, ecc.);
- b) attività di insegnamento, formazione culturale, ricerca scientifica e divulgazione inerente le attività motorie preventive e adattate;
- c) attività presso centri dedicati alla prevenzione, al recupero funzionale, al supporto di soggetti a rischio e all'inclusione sociale;
- d) esercizio della professione all'interno di studi professionali individuali o associati.

**Articolo 15**

**(Modalità di riconoscimento dei CFP per attività professionale)**

1. L'attività professionale può essere riconosciuta attraverso la presentazione di una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, utilizzando l'apposito **modulo M11**, scaricabile dal sito ufficiale dell'A.I.S.E. ([www.ai-se.org](http://www.ai-se.org)).
2. Ai fini della convalida, saranno attribuiti **2,5 CFP per ogni mese di attività professionale documentata**, fino a un massimo di **15 CFP per anno**, secondo il seguente schema:
  - 1 mese = 2,5 CFP
  - 2 mesi = 5 CFP
  - 3 mesi = 7,5 CFP
  - 4 mesi = 10 CFP
  - 5 mesi = 12,5 CFP
  - 6 mesi o più = 15 CFP

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	6 di 7

**Articolo 16**

**(Altre attività)**

1. Attività che non rientrano nelle categorie espressamente previste dal presente regolamento potranno essere prese in considerazione, previa richiesta motivata del socio e presentazione della relativa documentazione.
2. A.I.S.E. si riserva di valutare l'ammissibilità di tali attività ai fini del riconoscimento dei CFP, caso per caso, tramite il Comitato Scientifico o altro organo competente.

**Articolo 17**

**(Modalità di presentazione degli aggiornamenti)**

Gli aggiornamenti professionali svolti durante l'anno vanno rendicontati attraverso gli appositi strumenti forniti dall'Associazione, presenti nell'area riservata del socio disponibile al sito [www.ai-se.org](http://www.ai-se.org). Sono esenti da tale procedura esclusivamente le casistiche riportate all'articolo 7.

A.I.S.E.				R03			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	29/11/2025	Indice Revisione	Rev. 3	Pagina	7 di 7